

Attualità - Armi: il decreto 104/2018 introduce importanti novità riguardanti il rilascio e la durata della licenza

19 Settembre 2018
Filodiritto editore

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2018 il **decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104**, recante “Attuazione della direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”.

Tra le principali novità introdotte, **una nuova regolamentazione riguardante il rilascio e la durata della licenza**.

Il primo dato oggettivo ravvisabile è che **da oggi acquistare e detenere un'arma in casa sarà più facile** visto che la direttiva comunitaria sul tema della detenzione delle armi è decisamente meno restrittiva rispetto alla normativa in vigore fino ad oggi.

Più nel dettaglio, la norma va a incidere per prima cosa sul porto d'armi. In particolare, **il limite di armi sportive che si possono detenere in casa è stato elevato da 6 a 12, mentre per le armi lunghe e corte i nuovi massimi passano rispettivamente a 10 e 20.**

Inoltre, è stato ridotto il termine di validità del porto d'armi per la caccia e per l'uso sportivo, passato da 6 a 5 anni.

Novità anche rispetto alla **denuncia di detenzione di un'arma: dal 14 settembre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) potrà essere presentata anche online** ai Carabinieri o alla Questura, utilizzando una semplice mail spedita da un portale certificato, con il conseguente obbligo di avvisare i conviventi del possesso delle armi.

Novità anche rispetto all'**estensione della categoria di tiratori sportivi**, ampliata a chi fa parte delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, o a coloro che appartengono ad associazioni dilettantistiche affiliate con il Coni.

Altra novità introdotta dal decreto concerne il **rilascio del certificato per l'idoneità psico-fisica** necessario ai fini dell'ottenimento del porto d'armi. In primis, la norma sancisce una differenziazione tra il certificato rilasciato per l'autorizzazione alla detenzione di armi e quello necessario ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d'armi.

I **detentori di armi** possono adempiere l'obbligo di presentazione del certificato medico **ogni 5 anni** semplicemente presentando un certificato dal quale risulti che il soggetto non è affetto da “*malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere*”. Competente al rilascio di questo certificato saranno i medici delle ASL territoriali competenti,

ovvero un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Quindi, il certificato medico, al pari di quanto avviene per la patente di guida, potrà essere rilasciato anche da medici in quiescenza o in congedo, visto che nel decreto non vengono specificati requisiti particolari sullo stato di servizio.

Per il **rilascio del porto d'armi**, invece, il certificato di idoneità psicofisica potrà essere concesso esclusivamente da specialisti in medicina legale, distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato o dai singoli medici della Polizia di Stato, dai vigili del fuoco o da medici militari purché siano in servizio permanente e in servizio.

[\(Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 - "Attuazione della direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi"\)](#)

TAG: armi, attualità, polizia, porto d'armi, Diritti della persona, privato

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.